



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**19
22/02/2018**

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL 22 E 23 FEBBRAIO 2018

POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile dell'area 5 P.M. - AA.PP. - Protezione Civile

- Vista l'autorizzazione rilasciata al sig. Failla Angelo dal Capo Settore U.T.C., per occupare in via temporanea suolo pubblico in via Pirandello;
- Preso atto che l'area dovrà essere occupata con l'autocarro della ditta addetta al trasloco nei giorni 23 e 24 febbraio 2018;
- Considerato che per quanto sopra detto occorre istituire il senso unico alternato nei giorni 23 e 24 febbraio 2018, al fine di impedire problemi alla circolazione veicolare e pedonale;
- Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui agli art. 7 del D.P.R. 62/2013, art. 6 e 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

ORDINA

Istituire, nei giorni 23 e 24 febbraio 2018 in via Pirandello, dal civico 51 al civico 26:

1. il senso unico alternato limitatamente al tratto di corsia interessato dai lavori che verrà regolato, a mezzo di segnalazioni semaforiche o movieri a carico della ditta richiedente;
2. il divieto di sosta con rimozione;

DISPONE

l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992;

E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a :

- apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione e di indicazione prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione nonché del percorso alternativo. Detta segnaletica recherà, altresì, l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- garantire, con propri mezzi, l'accesso dei pedoni alle abitazioni private, agli esercizi commerciali e agli esercizi e uffici pubblici, nonché l'accesso dei veicoli nei locali all'uopo autorizzati, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);
- La ditta esecutrice, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causate a persone e/o cose che si dovessero verificare per cause connesse alla mancata predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele, rimane unica responsabile;

DEMANDA

Ai soggetti indicati dall' art. 12 del vigente D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:

- Failla Angelo Via Garda n. 3 Palma di Montechiaro
- Commissariato di P.S. CITTA'
- Comando Stazione Carabinieri CITTA'
- Ufficio Tecnico Sede

Il Responsabile del Procedimento: Carmela Zarbo

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)